



**UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POLIZIA PENITENZIARIA
STATUTO**

**Approvato il 16 GIUGNO 2022
modifica articolo 9 il 1° giugno 2023**

Sommario

PARTE PRIMA.....	4
LE NORME GENERALI.....	4
Titob I	4
La denominazione, gli scopi e le attività	4
Art. 1 - Denominazione.....	4
Art. 2 - Scopi	5
Art. 3 - Attività.....	7
Titob II	11
Il rapporto associativo.....	11
Art. 4 - Iscrizione	11
Art. 5 - Seconda affiliazione	11
Art. 6 - Diritti e doveri.....	11
PARTE SECONDA	13
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	13
Titob I	13
L'articolazione della Struttura organizzativa e il livello nazionale	13
Art. 7 - Articolazione della Struttura organizzativa	13
Art. 8 - Organi Nazionali.....	13
Art. 9 - Congresso Nazionale	14
Art. 10 - Consiglio Nazionale.....	14
Art. 11 - Esecutivo Nazionale	16
Art. 12 - Segreteria Nazionale	17
Art. 13 - Segretario Generale	18
Art. 14 - Tesoriere Nazionale.....	18
Art. 15 - Collegio dei Revisori Nazionale.....	18
Art. 16 - Collegio dei Probiviri Nazionale	19
Per le questioni disciplinari la UILPA Polizia Penitenziaria si avvarrà del Collegio dei Probiviri della UILPA.	19
Titob II	20
Il livello regionale	20
Art. 17 - Il Sindacato di Settore Regionale	20
Art. 18 - Organi del Sindacato di Settore Regionale.....	21
Titob III	22

Il livello territoriale e di base	22
Art. 19 - Il Sindacato di Settore Territoriale	22
Art. 20 - Organi del Sindacato di Settore Territoriale.....	23
Art. 21 - Strutture di base	24
Art. 22 - Presenza nelle strutture sindacali di base	24
Art. 23 - Presidente	25
Art. 24 - Assemblea Nazionale.....	25
Art. 25 - Organo ufficiale di stampa.....	25
Titolo V	26
La composizione e le caratteristiche degli Organi	26
Art. 26 - Rappresentatività, sostituzione	26
Art. 27 - Decadenza dagli incarichi.....	26
Art. 28 - Limiti di mandato e di età.....	27
Art. 29 - Incompatibilità	27
Art. 30 - Autonomia politica	28
Art. 31 - Confederalità	28
PARTE TERZA.....	29
L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, INTERVENTI SULLE STRUTTURE.....	29
Art. 32 - Patrimonio.....	29
Art. 33 - Finanziamento.....	29
Art. 34 - Autonomia amministrativa e responsabilità	29
Art. 35 - Gestione straordinaria.....	30
Art. 36 - Reggenza	31
Art. 37 - Gestione amministrativa straordinaria <i>ad acta</i>	31
PARTE QUARTA	33
LE NORME DISCIPLINARI	33
Art. 38 - Rispetto dello Statuto	33
Art. 39 - Provvedimenti disciplinari.....	33
PARTE QUINTA	35
LE NORME FINALI E TRANSITORIE	35
Art. 40 - Norma di rinvio	35
Art. 41 - Modifica dello Statuto.....	35

PARTE PRIMA

LE NORME GENERALI

Titolo I

La denominazione, gli scopi e le attività

Art. 1 - Denominazione

L'Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria (UILPA Polizia Penitenziaria) è Sindacato di Settore della UIL Pubblica Amministrazione (UILPA) ai sensi dell'articolo 27 dello statuto della stessa UILPA e previsto nell'albo dei Sindacati di Settore del Regolamento di attuazione dello Statuto UILPA e aderisce, per tramite di essa, all'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.).

Nell'ambito della UILPA, la UILPA Polizia Penitenziaria è Sindacato di Settore democratico e unitario delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Amministrazione Penitenziaria, nello specifico degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, associati, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose e politiche, per la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e etici nel rispetto dei principi di democrazia e libertà.

La UILPA Polizia Penitenziaria è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

Negli atti ufficiali l'Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria assume la denominazione "UILPA Polizia Penitenziaria" o con l'acronimo "UILPA PP".

La sede della UILPA Polizia Penitenziaria è in Roma.

Art. 2 - Scopi

La UILPA Polizia Penitenziaria rappresenta - a livello locale, territoriale, regionale e nazionale le lavoratrici e i lavoratori dell'Amministrazione Penitenziaria indicati nel precedente articolo 1 ed esercita questa rappresentanza in ogni campo e nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sociale.

A questo fine la UILPA Polizia Penitenziaria, in stretto raccordo con la UILPA, pone in essere e persegue forme ed iniziative di rappresentanza istituzionale, economica e di servizio di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. La UILPA Polizia Penitenziaria, nell'ambito dell'azione complessiva della UILPA e della UIL, promuove, negli ambiti tematici che gli sono propri, la concertazione con l'Amministrazione pubblica di livello nazionale, affermando, anche in questo modo, la sua rappresentatività e sviluppando appieno la sua capacità di proposta, di iniziativa e di mobilitazione.

La UILPA Polizia Penitenziaria si prefigge di:

- a) realizzare le aspirazioni del mondo del lavoro penitenziario anche mediante la partecipazione dei lavoratori alla formazione delle scelte di politica economica e sociale per il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- b) concorrere alla piena funzionalità nel nostro Paese di una Pubblica Amministrazione efficiente, nell'ambito dell'esecuzione penale e della sicurezza, attenta alle necessità dei cittadini, capace di leggere le istanze sociali e di porsi in sintonia con esse, anche grazie all'apporto dei lavoratori impegnati in questo contesto, la cui professionalità, dedizione, spirito di abnegazione costituiscono davvero un'opportunità di miglioramento della capacità di azione e di conseguimento di positivi risultati;
- c) realizzare l'unità dei lavoratori sui luoghi di lavoro rafforzando la loro coscienza associativa per renderli effettivamente partecipi delle lotte in difesa dei loro interessi collettivi ed individuali;
- d) promuovere il coinvolgimento di tutti i cittadini, e in particolare dei lavoratori, in azioni volte a perseguire il miglioramento e lo sviluppo della legislazione sociale, nella

prospettiva di un costante progresso dei sistemi di stato sociale e di effettiva partecipazione alle relative scelte politiche ed economiche;

- e) tutelare e difendere la dignità, la professionalità, gli interessi professionali, giuridici, economici e morali, individuali e collettivi di tutti i lavoratori rappresentati dalla UILPA Polizia Penitenziaria;
- f) studiare i problemi economici, sociali e del lavoro del settore per la soluzione delle questioni di carattere generale aventi implicazioni per la collettività rappresentata; assicurare altresì ogni forma di comunicazione ed informazione al suo interno ed all'esterno;
- g) realizzare iniziative tecniche, economiche, culturali, tendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla sicurezza del lavoro;
- m) promuovere e favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici, concernente l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'attività di centri studi, l'organizzazione e la partecipazione a iniziative di dibattito e approfondimento;
- n) promuovere e concorrere a realizzare, in stretto rapporto con le strutture di servizio della UILPA e della UIL, tutte le forme di attività e di servizi a favore dei cittadini e dei lavoratori e per la realizzazione dei loro diritti previdenziali, sociali, di consumatori, di inquilini, di tutela fiscale e quant'altro utile a migliorare la qualità di vita;
- o) promuovere il principio delle pari opportunità tra donne e uomini nei contesti lavorativi, nonché nella vita del sindacato, favorendo la presenza femminile e il coinvolgimento nelle attività, nelle iniziative e nei ruoli di responsabilità. Si punta, anche così, a perseguire la piena realizzazione degli obiettivi sottesi alle politiche di genere e delle pari opportunità, contrastando, anche a livello istituzionale, nella società, nel mondo del lavoro e nei sistemi di stato sociale, ogni forma di discriminazione di genere;

La UILPA Polizia Penitenziaria persegue questi scopi e svolge le suesposte funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, associazioni, enti o società di emanazione e/o partecipate ed esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento o disposizione.

La UILPA Polizia Penitenziaria, per il perseguimento di questi scopi, è impegnata in un confronto costante - di analisi e definizione comune degli obiettivi e della strategia - a tutti i livelli con gli Organi, con i dirigenti, con le strutture e con gli stessi iscritti della UILPA Polizia Penitenziaria, nonché con la UILPA e la UIL e le altre Organizzazioni Sindacali del settore, in ultima analisi, con tutti i lavoratori indicati all'art. 1.

In questo contesto la UILPA Polizia Penitenziaria fa propri i contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Carta Sociale Europea e della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

Art. 3 - Attività

Costituiscono oggetto proprio e specifico delle attività della UILPA Polizia Penitenziaria, tutte le iniziative volte all'attuazione degli scopi e al perseguimento delle finalità istituzionali, condotte all'insegna della migliore efficienza ed economicità di realizzazione.

In particolare, UILPA Polizia Penitenziaria è impegnata a:

- a) organizzare i lavoratori del settore, rafforzando e realizzando su tutto il territorio un'adeguata struttura organizzativa, e promuoverne la partecipazione mediante azioni tese ad affermare il ruolo, i diritti e gli interessi dei medesimi nel complessivo contesto politico, sociale ed economico;
- b) coordinarsi al fine di perseguire e dirigere azioni coerenti con le impostazioni della UILPA e con gli indirizzi di politica sindacale della UIL;

- c) assicurare agli iscritti l'informazione politica e sindacale, gestendola e divulgandola con qualsiasi mezzo, anche in qualità di editore;
- d) promuovere e realizzare iniziative e campagne di informazione e di comunicazione;
- e) favorire la fornitura di servizi da parte di associazioni, enti e società della UILPA e della UIL a favore dei cittadini, come l'assistenza e la tutela per la realizzazione dei diritti previdenziali, assistenziali e sociali, l'assistenza in materia fiscale, nonché i diritti relativi alla tutela degli inquilini, dei consumatori o quant'altro sia di interesse dei medesimi. La UILPA Polizia Penitenziaria, infatti, considera la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori strategica al perseguimento degli obiettivi e dei suoi scopi istitutivi e pertanto complementare all'azione sindacale perseguita da ogni propria articolazione. I dirigenti, quadri, funzionari e operatori di qualsiasi struttura UILPA Polizia Penitenziaria, mentre sono chiamati a collaborare per la distribuzione e la realizzazione dei servizi confederali, non possono promuovere o utilizzare per sé e per gli iscritti, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste nello Statuto della UIL, soggetti altri che svolgano attività in concorrenza a quelli promossi dalla UIL;
- f) promuovere, realizzare e coordinare iniziative di formazione;
- g) promuovere, sostenere e realizzare, direttamente o mediante partecipazione, iniziative e progetti di ricerca o attività di studio, in raccordo con il sistema della ricerca pubblica e privata, volte anche alla massima divulgazione delle inerenti informazioni e nozioni;
- h) favorire l'associazionismo, la cooperazione e la socialità tra i lavoratori del settore e fra questi e tutti i cittadini, anche promuovendo e sviluppando attività culturali e turistiche;
- i) garantire, nel rispetto delle autonomie delle articolazioni regionali e territoriali, funzioni di coordinamento dell'azione, secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale;
- j) organizzare i lavoratori e accompagnarli nelle lotte per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali ed economici, intervenendo attivamente su tutti i

problemi che, direttamente o indirettamente ed in ogni sede, ne pongano in discussione i diritti e le conquiste comuni;

- m) promuovere impostazioni e soluzioni per la tutela contrattuale dei lavoratori;
- n) favorire l'adesione dei lavoratori alla vita dell'Organizzazione per mezzo delle strutture e delle rappresentanze sui luoghi di lavoro e sul territorio;
- o) realizzare l'azione contrattuale e la regolamentazione di tutti gli aspetti connessi alla stipula del contratto di lavoro;
- p) assistere i Sindacati di Settore Regionali nella formazione delle vertenze territoriali e nell'azione di diffusione della presenza della UILPA Polizia Penitenziaria sul territorio ed in ogni contesto di lavoro;
- q) promuovere d'intesa con la UILPA forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità della UILPA Polizia Penitenziaria che operino per la difesa dei lavoratori e che accettino i principi del presente Statuto;
- r) promuovere e sviluppare attività di natura editoriale e di comunicazione per l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei cittadini, nonché realizzare attività di studio, ricerca ed elaborazioni su tematiche di interesse sociale e sindacale;
- s) promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti e l'impegno del sindacato verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutti una efficace tutela dei loro diritti;
- t) far crescere la partecipazione dei lavoratori, anche attivando circoli culturali, convocando assemblee e conferenze, promuovendo attività e servizi, attività di formazione, iniziative per l'impiego del tempo libero, promuovendo l'associazionismo e la cooperazione, ivi compresa quella indirizzata allo sviluppo della solidarietà internazionale;
- u) favorire azioni comuni tra la propria organizzazione e le omologhe organizzazioni appartenenti alla CGIL e alla CISL, considerando l'unità e la democrazia sindacale sia come valori che come obiettivi strategici e fondamentali per la realizzazione di una efficace azione sindacale;

- v) approfondire ed elaborare analisi specifiche sulla condizione delle donne e dare maggiore incisività al ruolo dei "Coordinamenti per le pari opportunità-politiche di genere", realizzando ad ogni livello un sistematico raccordo politico tra il coordinamento e la struttura territoriale di categoria e confederale.

L'elenco di azioni sopra riportato è a titolo esemplificativo e non esaustivo, ripromettendosi la UILPA Polizia Penitenziaria di mettere in atto qualsiasi iniziativa e attività sia nell'interesse degli iscritti sia dei lavoratori del settore.

La UILPA Polizia Penitenziaria, peraltro, esercita ogni altra attività o compito che derivi da leggi, regolamenti, contratti di lavoro, accordi sindacali, nonché da disposizioni delle competenti istituzioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

La UILPA Polizia Penitenziaria può, inoltre, svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali così come fissati dal presente Statuto, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici dei soci, associati o partecipanti e, nei casi previsti dalla legge, di terzi. Qualsiasi attività svolta dalla UILPA Polizia Penitenziaria non si considera commerciale e usufruisce delle agevolazioni fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalla legge; a tal fine anche per la UILPA Polizia Penitenziaria vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La UILPA Polizia Penitenziaria si conforma all'obbligo di redigere e approvare ogni anno il rendiconto.

La UILPA Polizia Penitenziaria, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 2, si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità alla normativa vigente.

Titolo II

Il rapporto associativo

Art. 4 - Iscrizione

Possono iscriversi alla UILPA Polizia Penitenziaria le lavoratrici e i lavoratori appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria che abbiano:

- a) sottoscritto delega di iscrizione per la riscossione, da parte del datore di lavoro, della quota di iscrizione al Sindacato e siano in regola con la contribuzione;
- b) versano direttamente la quota di iscrizione al Sindacato.

La segreteria territoriale della UILPA Polizia Penitenziaria, che gestisce queste procedure, decide sull'iscrizione. In caso di contestazioni decide inappellabilmente la segreteria nazionale UILPA Polizia Penitenziaria.

Art. 5 - Seconda affiliazione

L'iscrizione alla UILPA Polizia Penitenziaria, d'intesa con la UILPA, può altresì avvenire, nel rispetto dello Statuto della UILPA e UIL, in forma collettiva mediante appositi accordi di seconda affiliazione da stipularsi tra la UILPA Polizia Penitenziaria e altre associazioni che ne condividano gli scopi e che mantengono, comunque, una specifica autonomia organizzativa.

Art. 6 - Diritti e doveri

Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote di iscrizione concorrono alla definizione della politica della UILPA Polizia Penitenziaria e hanno diritto a:

- a) partecipare al dibattito e all'elaborazione della linea politico-sindacale della UILPA Polizia Penitenziaria e manifestare liberamente e con tutti i mezzi democratici il proprio pensiero;
- b) partecipare ai Congressi della UILPA Polizia Penitenziaria, anche in qualità di delegati dei Congressi di livello inferiore della Struttura organizzativa;

- c) partecipare all'elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli Organi della UILPA Polizia Penitenziaria a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
- d) essere designati a rappresentare la UILPA Polizia Penitenziaria presso soggetti terzi;
- e) ricevere le notizie che riguardino l'attività della UILPA Polizia Penitenziaria;
- f) ricevere la Tessera UIL e ad usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi all'iscrizione.

Tutti gli iscritti hanno il dovere di:

- a) versare regolarmente le quote di iscrizione nella misura fissata dal Consiglio Nazionale anche in ragione di specificità;
- b) contribuire al raggiungimento degli scopi della UILPA Polizia Penitenziaria;
- c) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi;
- d) non promuovere e/o partecipare ad altre organizzazioni e/o soggetti di carattere sindacale non promossi dalla UILPA o dalla UIL e a questi contrapposti.

Gli iscritti hanno facoltà di recedere, secondo le modalità attualmente dettate dal DPR 164/2002 o come successivamente aggiornate, dalla UILPA Polizia Penitenziaria previa apposita comunicazione e, comunque, per mezzo di revoca della delega in atto, secondo le norme vigenti.

Coloro che si associano in forma collettiva mediante gli accordi di seconda affiliazione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto possono esercitare i diritti di partecipazione e usufruire dei servizi e devono osservare i doveri, secondo le modalità stabilite negli accordi stessi.

PARTE SECONDA

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Titolo I

L'articolazione della Struttura organizzativa e il livello nazionale

Art. 7 - Articolazione della Struttura organizzativa

La Struttura organizzativa della UILPA Polizia Penitenziaria si articola ai seguenti livelli:

- nazionale
- regionale
- territoriale
- di base nei luoghi di lavoro

Art. 8 - Organi Nazionali

Gli Organi del livello nazionale sono:

- a) il Congresso Nazionale
- b) il Consiglio Nazionale
- c) l'Esecutivo Nazionale
- d) la Segreteria Nazionale
- e) il Tesoriere Nazionale
- f) il Collegio dei Revisori Nazionale.

Art. 9 - Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è composto dalle delegate e dai delegati eletti dai Congressi Territoriali.

Il Congresso definisce gli indirizzi politico-sindacali di carattere generale della UILPA Polizia Penitenziaria. Fanno parte di diritto del Congresso, con funzione consultiva, ove non siano stati delegati, i componenti uscenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori Nazionale.

Il Congresso ha i seguenti compiti:

- a) esaminare la relazione presentata dalla segreteria sull'attività svolta dall'ultimo congresso;
- b) deliberare sull'indirizzo politico, sindacale, organizzativo e finanziario;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori Nazionale;
- d) eleggere i delegati della UILPA Polizia Penitenziaria per il Congresso Nazionale della UILPA;
- e) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto.

Il Congresso è convocato dalla Segreteria Nazionale in occasione della convocazione del Congresso Nazionale della UILPA¹. Il Congresso è, altresì, convocato ogni volta che sia richiesto dai due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale o da almeno un terzo degli iscritti.

Art. 10 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è formato da un numero di componenti non superiore a 100, eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti della UILPA Polizia Penitenziaria.

Ai lavori del Consiglio Nazionale partecipano, ma senza diritto di voto e con funzioni consultive, i componenti del Collegio dei Revisori Nazionale.

Nel caso in cui i componenti del Consiglio vengano per qualsiasi motivo a mancare gli altri rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione,

¹ Periodo sostituito (a seguito di *errata corrige*) dal Consiglio Nazionale nella riunione del 31 maggio – 1° giugno 2023 ai sensi della delibera adottata dal Congresso in data 16 giugno 2022.

scegliendo tra gli iscritti alla UILPA Polizia Penitenziaria. Il Consiglio Nazionale può cooptare al proprio interno - senza che venga superato il numero massimo di componenti di cui al primo comma del presente articolo - con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi - altri iscritti, scelti tra personalità prestigiose e particolarmente rappresentative, cui è conferito diritto di voto.

Il Consiglio Nazionale individua le linee strategiche politico-sindacali della UILPA Polizia Penitenziaria, nell'ambito degli indirizzi già definiti dal Congresso Nazionale, stabilendo gli opportuni orientamenti e delineando gli impegni specifici propri, degli Organi degli altri livelli e delle articolazioni della Struttura organizzativa.

Il Consiglio Nazionale cura l'esecuzione delle delibere del Congresso Nazionale e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'attività degli Organi a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
- b) eleggere al proprio interno, con votazioni distinte e successive, il Segretario Generale, la Segreteria Nazionale, il Tesoriere, l'Esecutivo Nazionale;
- c) deliberare la misura annua delle quote di iscrizione di competenza del livello nazionale; deliberare inoltre la ripartizione delle risorse tra le strutture della UILPA Polizia Penitenziaria;
- d) deliberare sugli accordi di seconda affiliazione di cui all'art. 5 del presente Statuto.

Il Consiglio ha facoltà di delegare all'Esecutivo Nazionale, per casi particolari, proprie attribuzioni riservandosi la ratifica delle decisioni da questo assunte.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, o quando la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario, o, ancora, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

I componenti del Consiglio restano in carica, sino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale, che procederà all'elezione dei nuovi componenti.

Art. 11 - Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale è formato da un numero di componenti non superiore a 50, eletti dal Consiglio Nazionale al proprio interno.

Dell'Esecutivo Nazionale fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Nazionale, il Tesoriere.

Ai lavori dell'Esecutivo Nazionale partecipa, ma senza diritto di voto e con funzioni consultive, il Presidente del Collegio dei Revisori Nazionale.

L'Esecutivo Nazionale attua le linee strategiche politico-sindacali individuate dal Consiglio Nazionale, nell'ambito degli indirizzi delineati dal Congresso Nazionale, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale, risponde ad esso della sua attività e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) promuovere lo sviluppo della UILPA Polizia Penitenziaria;
- b) trattare le questioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale ed adottare provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva;
- c) amministrare il patrimonio sociale ed approvare i rendiconti consuntivi e i preventivi di spesa, entro il primo quadrimestre di ogni anno;
- d) discutere e definire le linee operative di politica sindacale e organizzativa;
- e) decidere l'azione disciplinare ai sensi dell'art. 39, fatta salva la competenza della Segreteria Nazionale nei casi d'urgenza, anche a fronte di specifiche segnalazioni da parte degli Organi di altri livelli della Struttura organizzativa;
- f) adottare i provvedimenti di gestione straordinaria ai sensi degli artt. 35 e 37 del presente Statuto.
- g) L'Esecutivo Nazionale si riunisce almeno una volta all'anno, o quando la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei propri componenti.

Art. 12 - Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale, eletta dal Consiglio Nazionale, è formata dal Segretario Generale e da non più di 7 componenti.

La Segreteria Nazionale opera nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Nazionale e delle linee strategiche decise dal Consiglio Nazionale, cura l'attuazione delle delibere dell'Esecutivo Nazionale e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) convocare il Congresso Nazionale in occasione della convocazione ordinaria e/o straordinaria del Congresso Nazionale della UILPA, fissandone la data, il luogo, l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione e di svolgimento tenendo conto delle analoghe statuizioni della UILPA;
- b) assicurare la guida delle attività del sindacato di settore attraverso la gestione e la più idonea allocazione delle risorse umane e finanziarie assegnate;
- c) assicurare la direzione quotidiana delle attività e realizzare un rapporto sistematico con i livelli regionali, territoriali, di base nonché con le altre articolazioni della UILPA Polizia Penitenziaria stessa, ed ancora con tutti gli altri soggetti di emanazione della UILPA Polizia Penitenziaria;
- d) provvedere alla designazione e all'accreditamento dei rappresentanti della UILPA Polizia Penitenziaria presso altri enti o istanze rappresentative ove ne è prevista la presenza;
- e) intervenire, nei casi di conflitto di attribuzioni e di competenze tra gli organi delle diverse strutture territoriali della UILPA Polizia Penitenziaria, per la definizione della linea politico-sindacale e per la soluzione dei problemi gestionali;
- f) curare le pubblicazioni e gli strumenti di comunicazione della UILPA Polizia Penitenziaria;
- g) deliberare su tutte le questioni che hanno carattere d'urgenza, compresi i provvedimenti disciplinari in deroga all'art. 39, le gestioni straordinarie in deroga agli artt. 35 e 37 del presente Statuto, e provvedere alla nomina del reggente nei casi previsti dall'art. 36 del presente Statuto;
- h) La Segreteria Nazionale nell'esercizio della propria azione si potrà

avvalere di un ufficio studi e programmazione e di dipartimenti a tema.

La Segreteria Nazionale, che opera in modo collegiale pur con le diverse competenze dei suoi componenti, provvede alla ripartizione ed attribuzione al proprio interno degli incarichi operativi e all'affidamento degli ambiti tematici e di impegno.

Art. 13 - Segretario Generale

Il Segretario Generale rappresenta la UILPA Polizia Penitenziaria di fronte a terzi e in giudizio. Egli ha facoltà di delegare proprie specifiche funzioni ad altro componente della Segreteria Nazionale, anche per ovviare a impedimenti o assenze.

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria Nazionale e convoca, su mandato di questa, il Consiglio Nazionale e l'Esecutivo Nazionale. Al Segretario Generale competono i rapporti con la UILPA (e con il Dipartimento Difesa e Sicurezza della UIL), con le altre Organizzazioni Sindacali, nazionali, europee ed internazionali, con gli interlocutori istituzionali e, più in generale, la direzione delle politiche rivendicative e delle strategie politico-sindacali della UILPA Polizia Penitenziaria.

Art. 14 - Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere, che partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale, è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi. In particolare, assicura la regolarità nella redazione della contabilità e il corretto compimento degli eventuali adempimenti fiscali e contributivi.

Art. 15 - Collegio dei Revisori Nazionale

Il Collegio dei Revisori Nazionale è formato da tre componenti effettivi e tre supplenti eletti dal Congresso Nazionale.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

I componenti effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Il Collegio controlla e verifica la regolarità nella redazione della contabilità. Esso propone al Tesoriere Nazionale, alla Segreteria

Nazionale o all'Esecutivo Nazionale i miglioramenti che ritiene opportuni, segnalando le eventuali carenze o disfunzioni.

Il Collegio redige annualmente e presenta all'Esecutivo Nazionale la relazione sul proprio operato, a completamento della relazione finanziaria.

Art. 16 - Collegio dei Probiviri Nazionale

Per le questioni disciplinari la UILPA Polizia Penitenziaria si avvarrà del Collegio dei Probiviri della UILPA.

Titolo II

II livello regionale

Art. 17 - II Sindacato di Settore Regionale

Il Sindacato di Settore Regionale è il livello regionale della Struttura organizzativa della UILPA Polizia Penitenziaria.

Questo, nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Nazionale e delle linee strategiche decise dal Consiglio Nazionale e rese operative dall'Esecutivo Nazionale, nell'ambito del territorio regionale collabora con i Sindacati di Settore Territoriali della UILPA Polizia Penitenziaria presenti nella Regione e promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi della UILPA Polizia Penitenziaria per la politica del territorio di ambito regionale.

Il Sindacato di Settore Regionale, in particolare, è il livello della Struttura organizzativa che:

- a) mantiene i rapporti con l'articolazione regionale della UILPA e con le altre Organizzazioni Sindacali che operano a livello regionale;
- b) concorre, nel contesto e nell'indirizzo della categoria e confederale, alla promozione, allo sviluppo della presenza e del pieno utilizzo dei servizi da parte dei lavoratori (patronato di assistenza, assistenza fiscale, formazione professionale, organizzazione del tempo libero, tutela dei consumatori e degli inquilini, ...);
- c) conduce le trattative e le relazioni sindacale a livello regionale;
- d) ove necessario supporta l'azione per la conduzione delle trattative e delle relazioni sindacali nei singoli luoghi di lavoro, di livello ultra-provinciale;
- e) supporta le strutture UILPA Polizia Penitenziaria operanti nella Regione per l'elaborazione delle politiche e delle rivendicazioni ai vari livelli;
- f) designa, d'intesa con la Segreteria Nazionale della UILPA Polizia Penitenziaria, i rappresentanti regionali nelle commissioni o istanze di rappresentanza in cui sia richiesta la presenza della categoria UILPA Polizia Penitenziaria.

Art. 18 - Organi del Sindacato di Settore Regionale

Gli Organi del Sindacato Regionale UILPA sono:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) la Segreteria Regionale;
- d) il Tesoriere Regionale;
- e) il Collegio dei Revisori Regionale.

Il Congresso Regionale è composto dai delegati provenienti dai Congressi Territoriali UILPA Polizia Penitenziaria effettuati in ambito regionale, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione della UILPA.

Il Congresso Regionale elegge i delegati al Congresso Nazionale della UILPA Polizia Penitenziaria, i componenti del Consiglio Regionale, del Collegio dei Revisori Regionale.

Il Consiglio Regionale elegge il Segretario Generale Regionale, la Segreteria Regionale e il Tesoriere Regionale.

Il Consiglio Regionale approva, entro il primo quadrimestre di ogni anno, i rendiconti annuali consuntivi e i preventivi di spesa del livello regionale.

La Segreteria Regionale, il Segretario Generale Regionale, il Tesoriere Regionale e il Collegio dei Revisori Regionale, nel proprio ambito di competenza, hanno caratteristiche, funzioni e compiti simili a quelli degli omologhi Organi e cariche di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15 del presente Statuto.

Titolo III

II livello territoriale e di base

Art. 19 - Il Sindacato di Settore Territoriale

Il Sindacato di Settore Territoriale è il livello territoriale della Struttura organizzativa della UILPA Polizia Penitenziaria in cui, nel quadro delle determinazioni politico-sindacali e delle strategie complessive della UILPA Polizia Penitenziaria:

- a) si promuovono le esigenze generali degli iscritti;
- b) si realizza la politica sindacale, la propaganda ed il proselitismo nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- c) si svolgono tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali così come fissati dallo Statuto della UILPA Polizia Penitenziaria;
- d) si formulano e gestiscono le piattaforme negoziali e sindacali nei confronti delle articolazioni periferiche delle Amministrazioni nel territorio di competenza, con il coinvolgimento delle strutture di base della UILPA Polizia Penitenziaria;
- e) si mantengono i rapporti con la UILPA Territoriale, collaborando nell'azione dei Servizi confederali, e con le altre Organizzazioni Sindacali che operano nell'ambito territoriale.

La Segreteria Nazionale, sentiti i Sindacati Regionali di Settore e con il coinvolgimento dei soggetti interessati, decide la definizione più opportuna dell'articolazione dei Sindacati di Settore Territoriali.

Art. 20 - Organi del Sindacato di Settore Territoriale

Gli Organi del Sindacato Territoriale sono:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Territoriale;
- c) la Segreteria Territoriale;
- d) il Tesoriere Territoriale;
- e) il Collegio dei Revisori Territoriale.

Il Congresso Territoriale è formato dai delegati eletti dai Congressi delle strutture di base presenti nell'ambito del territorio di competenza oppure.

Il Congresso Territoriale elegge al proprio interno il Consiglio Territoriale e il Collegio dei Revisori Territoriale.

Il Congresso Territoriale elegge i delegati al Congresso della UILPA Polizia Penitenziaria Regionale, secondo le norme dei Regolamenti congressuali.

Il Consiglio Territoriale elegge al proprio interno il Segretario Generale Territoriale, la Segreteria Territoriale, il Tesoriere Territoriale.

Il Consiglio Territoriale approva, entro il primo quadrimestre di ogni anno, i rendiconti annuali consuntivi e i preventivi di spesa del livello territoriale.

Il Segretario Generale, la Segreteria, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori Territoriali hanno caratteristiche, funzioni e compiti simili a quelli degli omologhi Organi e cariche di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15 del presente Statuto.

Art. 21 - Strutture di base

L'Assemblea degli iscritti del luogo di lavoro è la forma primaria di espressione democratica tramite la quale i lavoratori partecipano all'attività sindacale della UILPA Polizia Penitenziaria. L'Assemblea degli iscritti è anche il primo livello congressuale.

Gli organismi di base tramite i quali si esprime la presenza organizzata della UILPA Polizia Penitenziaria sui luoghi di lavoro sono i Gruppi Aziendali UIL (GAU).

Attraverso i GAU il lavoratore, di ogni qualifica, livello o grado, si iscrive alla UIL, svolge la propria attività sindacale ed elegge, attraverso l'Assemblea degli iscritti, i propri delegati al Congresso del Sindacato di Settore Territoriale, sulla base delle norme contenute nei regolamenti congressuali.

L'organo direttivo del GAU viene eletto dall'Assemblea degli iscritti.

L'organo direttivo del GAU svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge al proprio interno il segretario e l'eventuale segreteria,
- b) garantisce il rapporto costante degli iscritti, delle lavoratrici e dei lavoratori con le strutture della UILPA Polizia Penitenziaria;
- c) assicura agli iscritti ogni informazione sulla vita e le scelte della UILPA Polizia Penitenziaria ed ogni forma di assistenza e di servizio, anche attraverso l'attività dei delegati UILPA Polizia Penitenziaria;
- d) cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le strutture dell'Organizzazione.

Art. 22 - Presenza nelle strutture sindacali di base

La UILPA Polizia Penitenziaria promuove e riconosce le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Titolo

IV Altre istanze

Art. 23 - Presidente

I Congressi nazionale, regionali e territoriali hanno facoltà di eleggere il Presidente dei rispettivi organi di voto, al fine di onorare l'esperienza e il prestigio e di continuare ad avvalersi della collaborazione di uno storico dirigente della Categoria.

Art. 24 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è lo strumento consultivo tramite il quale la UILPA Polizia Penitenziaria esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le articolazioni dell'Organizzazione alla promozione della linea politica della UILPA Polizia Penitenziaria nell'ambito degli indirizzi congressuali.

Art. 25 - Organo ufficiale di stampa

Il Sindacato di Settore Nazionale può dar vita ad un organo ufficiale di stampa del settore, anche di natura telematica.

Il Direttore politico è il Segretario Generale pro-tempore. Il Direttore responsabile è nominato dalla Segreteria Nazionale.

Titolo V

La composizione e le caratteristiche degli Organi

Art. 26 - Rappresentatività, sostituzione

Gli incarichi negli Organi ad ogni livello della Struttura organizzativa sono elettivi, salvo i casi di partecipazione di diritto previsti dal presente Statuto, e possono essere ricoperti dagli iscritti alla UILPA Polizia Penitenziaria.

Nella composizione degli Organi si deve puntare a realizzare un'equilibrata presenza di rappresentanti dei diversi territori e dei diversi contesti lavorativi; inoltre, si deve tendere a realizzare un ragionevole equilibrio nella rappresentanza di genere in rapporto alle dotazioni organiche effettive del Corpo di polizia penitenziaria.

In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma precedente il Consiglio Nazionale ha potere di intervento per ristabilire la corretta composizione degli Organi.

Nel caso in cui alcuno dei componenti degli Organi dei Sindacati di Settore Regionali o Territoriali venga per qualsiasi motivo a mancare, i rispettivi Consigli provvedono alla sostituzione, che dovrà essere tempestivamente portata a conoscenza degli Organi dei superiori livelli della Struttura organizzativa.

Art. 27 - Decadenza dagli incarichi

Decadono dagli incarichi ricoperti e da componenti degli Organi i dirigenti di ogni livello del Sindacato di Settore Nazionale per i quali siano stati assunti provvedimenti disciplinari che implicino la decadenza, coloro per i quali si ravvisino, a giudizio dell'Esecutivo Nazionale, incompatibilità funzionali o le incompatibilità previste all'Art. 29 del presente Statuto e dallo Statuto UILPA, coloro che non partecipino assiduamente alle riunioni degli organi di cui fanno parte.

Art. 28 - Limiti di mandato e di età

La carica di Segretario Generale, nelle strutture UILPA Polizia Penitenziaria di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma sul limite dei tre mandati, non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriere, coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età anagrafica per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto nel Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 29 - Incompatibilità

Al fine di assicurare la più ampia rappresentanza degli iscritti ed una migliore funzionalità degli Organi, vengono stabiliti i casi di incompatibilità, in sintonia con lo Statuto della UILPA e della UIL cui si fa espresso rinvio per la definizione dei casi non contemplati nel presente articolo.

La carica di Segretario Generale è incompatibile con qualsiasi altra carica esecutiva nelle strutture e articolazioni UILPA Polizia Penitenziaria.

Nell'ambito della stessa regione la carica di Segretario Generale territoriale è compatibile con quella di Segretario Generale Regionale.

La carica ricoperta negli Organi della UILPA Polizia Penitenziaria è da considerarsi incompatibile con le cariche e gli incarichi di natura dirigenziale nelle organizzazioni e nei partiti politici, nonché con le cariche elettive di livello amministrativo e politico.

L'incompatibilità opera anche in presenza di incarichi conferiti in rappresentanza di Pubbliche Amministrazioni o di soggetti privati che operano in ambiti e su problematiche nei confronti dei quali la UILPA Polizia Penitenziaria esercita la sua azione rivendicativa e negoziale riguardo a questioni di rilevante interesse generale, salvo che tali incarichi siano conferiti in rappresentanza e/o su designazione della UILPA Polizia Penitenziaria stessa o comunque del Sindacato.

Art. 30 - Autonomia politica

Per garantirne l'autonomia secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto, non è ammessa la costituzione all'interno della UILPA Polizia Penitenziaria di correnti derivate da partiti politici o da altri organismi estranei.

Gli Organi Nazionali, dei Sindacati di Settore Regionali e Territoriali non possono avere sede presso partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura.

Art. 31 - Confederalità²

La UILPA Polizia Penitenziaria, quale Sindacato di Settore della UIL Pubblica Amministrazione, considera un valore la confederalità, ovverosia l'adesione, per il tramite dell'Unione di Categoria alla UIL.

Con la finalità di contribuire alla crescita della UIL, al presidio del territorio e di ogni contesto di lavoro, all'incremento delle attività realizzate dai Servizi confederali, gli iscritti alla UILPA Polizia Penitenziaria, i militanti, i dirigenti a ogni livello del Sindacato di Settore sono impegnati a concorrere all'iniziativa sindacale e alle politiche organizzative della UILPA e della UIL, assolvendo a funzioni e/o assumendo cariche negli Organismi di qualsiasi livello della UIL e, previo il consenso della Segreteria Nazionale, delle altre Unioni Nazionali di Categoria. La Segreteria Nazionale ha la facoltà di consentire a pensionati iscritti alla UIL Pensionati di ricoprire incarichi e assumere responsabilità all'interno della UILPA Polizia Penitenziaria, qualora gli stessi possano determinare un potenziamento politico-organizzativo del Sindacato di Settore.

² Articolo sostituito, per adeguarlo alle modifiche intervenute nello statuto della UILPA, Periodo dal Consiglio Nazionale nella riunione del 14 - 15 maggio 2025 ai sensi della delibera adottata dal Congresso in data 16 giugno 2022.

PARTE TERZA

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, INTERVENTI SULLE STRUTTURE

Art. 32 - Patrimonio

Il patrimonio della UILPA Polizia Penitenziaria può essere costituito da beni mobili ed immobili.

La UILPA Polizia Penitenziaria trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative versate dagli iscritti;
- b) proventi dalle attività istituzionali e rendite del patrimonio;
- c) contributi, eredità, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di privati.

Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Gli iscritti non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere in caso di recesso la restituzione di quanto versato.

Art. 33 - Finanziamento

Tutte le strutture ed articolazioni della UILPA Polizia Penitenziaria traggono le risorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento da specifiche attribuzioni dei proventi derivanti dal versamento delle quote associative versate dagli iscritti, secondo i criteri fissati dal Consiglio Nazionale.

Art. 34 - Autonomia amministrativa e responsabilità

I Sindacati di Settore Regionali e i Sindacati Settore Territoriali sono amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni in qualsiasi modo assunte.

Il Segretario Generale Nazionale, i Segretari Generali Regionali e i

Segretari Generali Territoriali, negli ambiti e nelle competenze previste dal presente statuto, hanno capacità di stare in giudizio in rappresentanza, rispettivamente, del Sindacato di Settore Nazionale, del Sindacato di Settore Regionale e del Sindacato di Settore Territoriale di propria pertinenza.

La UILPA Polizia Penitenziaria di fronte a terzi ed in giudizio risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Nazionale, e non risponde delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, direttamente o indirettamente, dalle strutture di base, dai Sindacati Regionali, dai Sindacati Territoriali e da qualsiasi struttura e/o entità di ogni ordine e grado ad esse afferente e/o aderente o dalle persone che agiscono in loro nome e per conto.

Gli stessi rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dal livello nazionale della UILPA Polizia Penitenziaria a favore di strutture costituiscono attività di assistenza propria della UILPA Polizia Penitenziaria senza assunzione di corresponsabilità.

A tutti i livelli della Struttura organizzativa:

- a) la contabilità dovrà essere tenuta in modo efficiente e secondo criteri di chiarezza e trasparenza;
- b) ogni Segreteria dovrà predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Organo competente, entro il primo quadrimestre di ogni anno, il rendiconto consuntivo e il preventivo di spesa.

L'Esecutivo Nazionale può in qualsiasi momento disporre ispezioni per il controllo amministrativo degli Organi dei Sindacati Regionali, dei Sindacati Territoriali.

Art. 35 - Gestione straordinaria

L'Esecutivo Nazionale, in uno dei seguenti casi, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può procedere allo scioglimento degli Organi dei Sindacati Regionali e, dei Sindacati Territoriali:

- a) assenza di un organo dirigente;
- b) non funzionamento degli organi dirigenti;
- c) incapacità di esprimere la Segreteria;
- d) accertate gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento;

- e) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statutari della UILPA Polizia Penitenziaria o della UILPA e della UIL, tale da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare l'immagine dell'Organizzazione;
- f) convocazione del congresso senza il rispetto delle norme statutarie;
- g) mancata conformazione alle norme previste all'art. 3, commi 5 e 6 del presente Statuto.

Nei casi di cui al comma che precede, con la stessa maggioranza ivi prevista, l'Esecutivo Nazionale nomina un Commissario che provvede all'ordinaria amministrazione per non più di sei mesi o, in casi eccezionali, di un anno. Entro tale periodo il Commissario provvederà a convocare il Congresso competente d'intesa con la Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale, nei casi di urgenza, ha facoltà di procedere alla Gestione straordinaria con le medesime procedure e previsioni, con ratifica dell'operato nella prima riunione successiva dell'Esecutivo Nazionale.

Art. 36 - Reggenza

In via del tutto eccezionale, nei casi in cui il Segretario Generale Territoriale o Regionale della UILPA Polizia Penitenziaria, per gravi motivi, anche di salute, fosse nell'impossibilità di svolgere il proprio ruolo, in attesa delle decisioni degli Organi deputati, la Segreteria Nazionale può nominare un Reggente che, unitamente agli altri componenti della locale Segreteria e al Consiglio, assumerà la responsabilità della struttura.

Art. 37 - Gestione amministrativa straordinaria *ad acta*

L'intervento per la gestione amministrativa straordinaria *ad acta* di una struttura, di qualsiasi livello, decisa dall'Esecutivo Nazionale della UILPA Polizia Penitenziaria, si concretizza mediante la nomina di un Commissario straordinario per la sola gestione amministrativa della struttura.

Al Commissario *ad acta* sono attribuiti pieni poteri amministrativi e risponde del suo operato all'Organo di voto della struttura commissariata e all'istanza che lo ha nominato.

La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

La Segreteria Nazionale, nei casi di urgenza, ha facoltà di procedere alla Gestione amministrativa straordinaria *ad acta* con le medesime procedure e previsioni, con ratifica dell'operato nella prima riunione successiva dell'Esecutivo Nazionale.

PARTE QUARTA

LE NORME DISCIPLINARI

Art. 38 - Rispetto dello Statuto

Tutti gli iscritti della UILPA Polizia Penitenziaria, e tanto più coloro che ricoprono cariche negli Organi della UILPA Polizia Penitenziaria a qualsiasi livello della Struttura organizzativa, sono tenuti al rispetto del presente Statuto, e delle delibere adottate dagli Organi stessi.

Art. 39 - Provvedimenti disciplinari

Gli iscritti UILPA Polizia Penitenziaria, ed in particolare coloro che ricoprono cariche negli Organi della UILPA Polizia Penitenziaria, che non rispettino il presente Statuto e le delibere adottate dagli Organi, o che si rendano colpevoli di infrazione di natura morale o politico-sindacale, incorrono, a seconda della gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione dall'iscrizione da uno a sei mesi;
- c) sospensione o destituzione dalla carica ricoperta;
- d) espulsione.

L'Organo competente a comminare i provvedimenti disciplinari è l'Esecutivo Nazionale, che interviene anche a seguito di segnalazioni da parte degli Organi di qualsiasi livello della Struttura organizzativa.

Il destinatario di qualsiasi provvedimento disciplinare ha facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri della UILPA.

La sanzione prevista al punto d) può essere comminata esclusivamente dall'Esecutivo Confederale Nazionale, su proposta dell'Esecutivo Nazionale UILPA il quale sarà all'uopo investito dalla Segreteria Nazionale della UILPA Polizia Penitenziaria, con le procedure e le modalità definite nello Statuto della UIL.

Nei casi di particolare gravità e urgenza la Segreteria Nazionale UILPA Polizia Penitenziaria può procedere all'irrogazione delle sanzioni di cui ai

punti b) e c); in tal caso il provvedimento dovrà essere ratificato dall'Esecutivo Nazionale nella sua prima riunione utile.

Nel caso in cui l'associazione che abbia stipulato con la UILPA Polizia Penitenziaria un accordo di seconda affiliazione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, o i propri aderenti, non rispettino il presente Statuto, e le delibere adottate dagli Organi, o si rendano colpevoli di infrazione di natura morale o politico-sindacale, la UILPA Polizia Penitenziaria potrà recedere dall'accordo stesso; in tal caso, tale associazione e i propri aderenti non avranno la facoltà di presentare ricorso ai sensi del quarto comma del presente articolo.

PARTE QUINTA

LE NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia allo Statuto della UILPA e della UIL e ai relativi Regolamenti di attuazione, i cui contenuti hanno, peraltro, prevalenza in caso di discordanza su quanto previsto nel presente Statuto.

Art. 41 - Modifica dello Statuto

Il presente Statuto non può essere modificato che dal Congresso Nazionale della UILPA Polizia Penitenziaria, salvo apposita delibera adottata in sede congressuale che attribuisca uno specifico mandato al Consiglio Nazionale.